

Regolamento Pari Opportunità
Adottato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 161 del 29/11/2011
Affissione All'Albo
Cronologico pubblicazione Nr. 2132/2011
Dal 06/12/2011 al 21/12/2011

C O M U N E D I O L B I A

REGOLAMENTO COMUNALE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1 (Istituzione, scopi e finalità della commissione)

1. Presso il Comune di Olbia è istituita apposita Commissione Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2° del vigente statuto comunale, denominata "Commissione Pari Opportunità".

2. La Commissione è un organo permanente, che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza, di parità e di non discriminazione tra i cittadini.

Sulla base dell'art. 3 e 51 della Costituzione, della raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea, della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, del Decreto Legislativo n. 226/2003 e della legge regionale 13 giugno 1989, n. 39 , la Commissione opera mediante l'attuazione di "azioni positive" per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta, per valorizzare le differenze di genere e per riequilibrare la rappresentanza tra uomo e donna e per promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.

3. La Commissione è un organismo consultivo e di proposta del Consiglio comunale e della Giunta. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, delle istituzioni culturali, della scuola e dell'Università.

Art. 2 (Composizione commissione)

1. La Commissione delle pari opportunità è composta da:

- L'Ufficio di Presidenza;
- Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato che vi partecipa di diritto;
- tre consiglieri comunali, due di maggioranza e uno di minoranza, designati dal Consiglio Comunale, preferibilmente tra i consiglieri di sesso femminile, con votazione a scrutinio segreto con voto limitato a una preferenza e con unica votazione;
- otto rappresentanti di sesso femminile tra le quali almeno una di età inferiore ai 30 anni scelte dalla Giunta comunale tra:
 - Le associazioni femminili, che nel loro statuto prevedano finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento;
 - Le organizzazioni sindacali e del volontariato;
 - Le categorie economiche ed imprenditoriali;
 - Le associazioni culturali e sportive;
 - La scuola e l'università, compresa quella della terza età;
 - Le associazioni di immigrati;
 - Le associazioni di soggetti diversamente abili;

- Soggetti singoli in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4, comma 2.

2. In caso di mancata designazione dei consiglieri da parte del Consiglio Comunale, decorsi 30 giorni dal deposito della proposta di deliberazione inerente la nomina, la Commissione Pari Opportunità si intende perfezionata anche senza la presenza dei consiglieri comunali.

3. Le associazioni, le organizzazioni e le categorie di cui sopra devono avere sede legale ed essere effettivamente operanti nella città di Olbia.

Art. 3 (Ufficio di Presidenza - Attribuzioni)

1. La commissione è presieduta da un Ufficio così costituito:
 - dal delegato del Sindaco alle Pari Opportunità;
 - da una componente eletta/o dai consiglieri comunali facenti parte della commissione;
 - da un rappresentante eletto tra i componenti esterni al Consiglio Comunale facenti parte della Commissione
2. La votazione dei componenti dell'Ufficio avviene a scrutinio palese ed è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il più giovane di età.
3. L'Ufficio di Presidenza, unitariamente o a maggioranza dei suoi componenti, predispone l'ordine del giorno, convoca la Commissione e ne coordina l'attività e precisamente:
 - Affida compiti e incarichi ai singoli componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse;
 - promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
 - propone alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

Art. 4 (Componenti esterni della Commissione - Requisiti per la nomina e decadenza)

1. La nomina delle componenti esterne della Commissione è di competenza della Giunta Comunale che procederà, previo parere del Consigliere delegato alle pari opportunità, all'individuazione delle **otto** componenti effettive e di altre otto componenti supplenti che sostituiranno i componenti effettivi in caso di decadenza o dimissioni degli stessi.
2. Le candidate dovranno possedere competenze ed esperienze sul versante delle pari opportunità in tutti gli ambiti di studio e di lavoro riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.

3. Le componenti effettive della Commissione decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate all'ufficio di Presidenza o per dimissioni, in tal caso saranno sostituite attingendo dalla graduatoria delle componenti supplenti.

Art. 5 (Domanda di partecipazione)

1. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare ampia pubblicità all'avviso pubblico inerente l'istituzione della Commissione e il termine ultimo entro il quale devono essere inoltrate le domande.
2. La domanda di candidatura alla Commissione Pari Opportunità da parte delle associazioni e organizzazioni suddette deve essere presentata al Sindaco entro i termini stabiliti nell'avviso di cui sopra, deve contenere l'indicazione delle persone designate alla rappresentanza corredata da un curriculum vitae che indichi il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
3. La domanda inoltrata da associazioni e/o organizzazioni deve essere corredata, altresì, da documentazione attestante la natura della associazione medesima, i suoi scopi e la effettiva presenza e operatività nel territorio comunale.
4. La giunta comunale procederà alla individuazione delle otto componenti, previo esame dei curricula presentati, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

Art. 6 (Attribuzioni e Funzioni della Commissione)

1. La Commissione può formulare al Consiglio o alle Commissioni consiliari proposte e osservazioni su ogni questione attinente alle finalità di cui all'art. 1) ed in particolare:
 - Presenta proposte di adeguamento, di revisione o di adozione di atti amministrativi;
 - Sollecita l'applicazione da parte dei soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, per realizzare concretamente la parità in materia di lavoro e occupazione;
 - opera per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale, con particolare riferimento a quelle attività in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere azioni di sostegno all'imprenditoria femminile;
 - predispone iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli e la promozione di un miglior utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

- promuove iniziative volte ad educare alla differenza, esprimere la parità contro le discriminazioni di età, orientamento sessuale ed identità di genere, religione, razza ed etnia, disabilità;
 - promuove azioni che rendano realizzabili un maggiore impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali, nazionali, europee, in particolare promuove e sostiene una adeguata presenza delle donne nelle nomine di competenza del Comune;
 - propone di promuovere la realizzazione di nuove tipologie dei servizi per l'infanzia anche attraverso convenzioni con soggetti privati senza scopo di lucro e del volontariato, flessibili ed articolati secondo ipotesi organizzative rispondenti alle diverse esigenze sociali delle famiglie;
 - propone di promuovere interventi contro tutte le forme di esclusione, di violenza e di violazione dei diritti umani di cui sono vittime le donne ed i soggetti più deboli;
 - promuove iniziative a favore delle famiglie monoparentali in difficoltà;
 - favorisce, inoltre, la conoscenza e la visibilità del saper fare anche attraverso la letteratura, l'arte, la musica, sport, etc.;
 - promuove iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del “sapere” (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.) sia nel campo dei “saper fare” (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, sport, etc.);
 - promuove iniziative sulla salute della donna, in collaborazione con l’Azienda ASL e gli Enti competenti;
 - promuove indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio comunale;
 - favorisce la raccolta e la diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente ed ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l’organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
 - sollecita la predisposizione del Bilancio di Genere da parte dell’amministrazione quale fondamentale strumento per la verifica della riuscita delle proprie iniziative.
2. Gli organi del Comune possono consultare preventivamente la Commissione sugli atti deliberativi concernenti le finalità e gli scopi di cui all'art. 1.
 3. Per il conseguimento dei suoi fini la Commissione si coordina con altre istituzioni e gli altri enti del territorio.
 4. In relazione alle proprie finalità, la Commissione può:

- a. Chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di proprie comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte;
- b. Svolgere indagini conoscitive e consultazioni;
- c. Organizzare convegni e seminari.

5. La trattazione in Consiglio comunale degli argomenti di cui al comma precedente è affidata al **Delegato alle Pari Opportunità**, se consigliere comunale, o al Sindaco.

Art. 7 (Durata, convocazione e funzionamento)

1. La Commissione dura in carica per lo stesso periodo della durata in carica del Consiglio comunale.
2. La seduta di insediamento è convocata dal Sindaco o dal suo delegato entro 20 giorni dalla nomina e composizione della Commissione.
3. La Commissione si riunisce su convocazione dell'ufficio di presidenza o quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.
4. La Commissione si riunisce:
 - a. In via ordinaria almeno due volte l'anno;
 - b. In via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno 1/5 delle componenti;
5. La Commissione è convocata con avviso scritto anche per posta elettronica, da far pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare.
6. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Per la validità delle decisioni occorre il parere favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Delegato del Sindaco.

Art. 8 (Ufficio di supporto e previsione di spese)

1. La Commissione, per il disbrigo dell'attività, è assistita da un dipendente del Comune con funzioni di segreteria, individuato dal Segretario Generale.
2. La Commissione può avvalersi della consulenza di altri funzionari comunali competenti per la trattazione di argomenti di particolare complessità.
3. Nel bilancio comunale dovranno essere previste le risorse finanziarie per la partecipazione e per i programmi di attività della Commissione.

Art. 9 (Oneri per finanziamento Commissione)

I componenti della Commissione verranno rimborsati per **la sola** partecipazione alle riunioni della stessa con un gettone di presenza di importo pari a quello previsto dall'art.6 del D.L.31.05.2010, n.78. In ogni caso il numero annuale massimo delle riunioni retribuite è fissato ad un massimo di dodici.

Art. 10 (Entrata in vigore norma transitoria)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Gli adempimenti successivi saranno espletati entro 60 gg. dalla sua entrata in vigore.